

Convenzione
per un Progetto nell'ambito del Programma Erasmus+¹
Settore Istruzione Scolastica
Attività KA2
Partenariati Strategici
Convenzione n. 2017-1-IT02-KA201-036891

Istituto Comprensivo Liana Strenta Tongiorgi	CUP _____
FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	CUP _____

La presente Convenzione ('la Convenzione') è conclusa tra le seguenti parti:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:
Palazzo Gerini
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze

e sede operativa in:
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze

qui di seguito nominata "l'AN", rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli, che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come "la Commissione".

E

ISTITUTO COMPRENSIVO LIANA STRENTA TONGIORGI
Via Orazio Gentileschi 10
56123 Pisa
Numero PIC: 941245030

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

Natura giuridica ufficiale _____

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se applicabile) _____

Codice Fiscale o Partita IVA _____

qui di seguito denominato il “coordinatore”, rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da _____ (indicare Funzione, Nome e Cognome)

E

gli altri beneficiari così come indicati nell’Allegato II, debitamente rappresentati ai fini della firma della presente Convenzione dal coordinatore in virtù dei mandati inclusi nell’Allegato V.

Salvo diversamente specificato, i riferimenti a 'beneficiario' e 'beneficiari' includono il coordinatore.

Le parti di cui sopra

HANNO CONVENUTO

2

le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") e i successivi allegati:

Allegato I	Condizioni Generali
Allegato II	Descrizione del Progetto; Budget previsto per il Progetto; Elenco degli altri beneficiari
Allegato III	Regole finanziarie e contrattuali
Allegato IV	Tariffe applicabili per i contributi unitari
Allegato V	Mandati forniti al coordinatore dagli altri beneficiari

che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni di cui alle “Condizioni Speciali” prevalgono su quelle degli Allegati.

Le disposizioni di cui all’Allegato I “Condizioni Generali” prevalgono su quelle degli altri Allegati.

Le disposizioni di cui all’Allegato III prevalgono su quelle di cui agli altri Allegati, escluso l’Allegato I.

Nell’Allegato II, la sezione relativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione del Progetto.

CONDIZIONI SPECIALI**Indice**

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE	5
ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	6
I.4.1 Pagamenti.....	6
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento.....	6
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti	7
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo.....	7
I.4.5 Pagamento del saldo.....	8
I.4.6 Notifica degli importi dovuti.....	8
I.4.7 Pagamenti al coordinatore	8
I.4.8 Pagamenti dal coordinatore agli altri beneficiari.....	8
I.4.9 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti.....	9
I.4.10 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro	9
I.4.11 Valuta per i pagamenti.....	9
I.4.12 Data del pagamento	9
I.4.13 Spese per trasferimenti bancari	9
I.4.14 Interessi di mora	9
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI.....	10
ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	10
I.6.1 Organo preposto al controllo dei dati.....	10
I.6.2 Comunicazioni all' Agenzia Nazionale.....	10
I.6.3 Comunicazione ai beneficiari	11
ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	11
ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE).....	11
ARTICOLO I.9 – UTILIZZO DI IT TOOLS	12
I.9.1 Mobility Tool+	12
I.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto.....	12
ARTICOLO I.10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO.....	12
ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA PER IL RECUPERO DEI FONDI.....	12

Modello Convenzione (multi beneficiario)

Numero Convenzione: 2017-1-IT02-KA201-036891

ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE.....	12
ARTICOLO I.13 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI	13
ARTICOLO I.14- CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI.....	13
ARTICOLO I.15 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE.....	14
I.15.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica	14
I.15.2 Comunicazioni a mezzo Pec	14
I.15.3 Sottoscrizione con firma digitale	14
I.15.4 CUP	14
ARTICOLO I.16 – DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI	15
FIRME.....	19

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- I.1.1** L'AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto **PINOCCHIO JOINS THE ORCHESTRA (on S.T.R.E.E.T.) - Symphonic Tracks European Educational TRaining** (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici, come descritto nell'Allegato II.
- I.1.2** Con la firma della Convenzione, i beneficiari accettano, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegnano a realizzare il Progetto.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

- I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data della firma da entrambe le parti.
- I.2.2** Il Progetto ha una durata di **36 mesi** e inizia a partire da **01/09/2017** e termina il **31/08/2020**.

ARTICOLO I.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

- I.3.1** L'importo massimo della sovvenzione è di Euro **394.964,00**
- I.3.2** La sovvenzione assume la forma di contributi unitari e di rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti, secondo le seguenti disposizioni:
- costi ammissibili come specificato nell'Allegato III;
 - budget previsto come indicato nell'Allegato II;
 - regole finanziarie come indicate nell'Allegato III.

I.3.3 Trasferimenti di Budget senza emendamento

Fatto salvo l'Articolo II.13, considerati i massimali indicati per ogni categoria di budget di cui all'Allegato IV e a condizione che il Progetto venga realizzato come descritto nell'Allegato II, i beneficiari sono autorizzati a modificare il budget di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, senza che questi adeguamenti generino un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- ai beneficiari è consentito trasferire fino al 20% dei fondi assegnati per ciascuna delle seguenti categorie di budget: Gestione e implementazione del Progetto, Incontri di Progetto Transnazionali, Opere di Ingegno, Eventi Moltiplicatori, Attività di Apprendimento/Insegnamento/Formazione e Costi Eccezionali a qualsiasi altra categoria

- di budget ad eccezione delle categorie di budget Gestione e implementazione del Progetto e Costi eccezionali;
- b. ogni trasferimento di budget non può comportare un incremento superiore al 20% dell'importo assegnato per quella categoria di budget come specificato nell'Allegato II;
- c. ai beneficiari è consentito trasferire i fondi assegnati per qualsiasi categoria di budget alla categoria di budget Supporto per bisogni speciali, anche se non sono stati assegnati fondi per il Supporto per bisogni speciali come specificato nell'Allegato II. In questo caso l'aumento massimo del 20% della categoria di budget Supporto per bisogni speciali non si applica;
- d. in deroga al punto (a) del presente Articolo, ai beneficiari è consentito trasferire i fondi assegnati per ogni categoria di budget, ad eccezione di quelli assegnati alla categoria Supporto per bisogni speciali, alla categoria di budget Costi Eccezionali al fine di contribuire ai costi di una garanzia finanziaria, laddove sia richiesta dall'AN all'Articolo I.4.2 ed anche se non sono stati assegnati fondi per la categoria Costi Eccezionali come specificato nell'Allegato II. In tal caso l'aumento massimo del 20% della categoria di budget Costi Eccezionali non si applica.

ARTICOLO I.4 - RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni.

6

I.4.1 Pagamenti

L'AN deve effettuare i seguenti pagamenti al coordinatore:

- un primo prefinanziamento;
- un ulteriore prefinanziamento sulla base della richiesta di un ulteriore prefinanziamento di cui all'Articolo I.4.3;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.

I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire ai beneficiari un fondo di tesoreria.

Il prefinanziamento rimane di proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione l'AN dovrà versare al coordinatore un primo prefinanziamento di Euro **157.985,60**, corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1.

I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti

Entro il **30 aprile 2019** o qualora almeno il 70% del primo prefinanziamento sia stato usato per coprire i costi del Progetto, il coordinatore deve compilare un Rapporto Intermedio sullo stato di realizzazione/implementazione del Progetto, relativo al periodo compreso tra la data di inizio dell'attuazione del Progetto, specificata nell'Articolo I.2.2, e la data di presentazione del rapporto stesso.

Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che sia stato utilizzato almeno il 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il suddetto Rapporto verrà considerato come richiesta di pagamento di un ulteriore prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto fino a Euro **157.985,60** corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione indicato nell'Articolo I.3.1.

Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che sia stato utilizzato per coprire i costi del progetto meno del 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il coordinatore deve presentare un ulteriore Rapporto Intermedio una volta che almeno il 70% dell'ammontare del primo prefinanziamento pagato è stato utilizzato, che sarà considerato come richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto pari a Euro **157.985,60** corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione indicato nell'Articolo I.3.1.

Fatti salvi gli Articoli II.24.1 e II.24.2 ed a seguito dell'approvazione del Rapporto Intermedio da parte dell'AN, quest'ultima pagherà al coordinatore il secondo prefinanziamento entro 60 giorni dal ricevimento del Rapporto Intermedio.

7

I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il coordinatore deve compilare un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto e, se del caso, caricare tutti i risultati sulla Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del progetto come specificato all'Articolo I.9.2. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove la sovvenzione abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.

Il Rapporto Finale è considerato come la richiesta da parte del coordinatore del pagamento del saldo.

Il coordinatore deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto Finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.27.

I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione del Progetto.

L'AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.26.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, l'AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei documenti di cui all'Articolo I.4.4., a meno che non si applichino gli Articoli II.24.1 o II.24.2.

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richiesta di pagamento e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

L'importo da pagare può, tuttavia, essere compensato, senza il consenso del coordinatore, con qualsiasi altra somma dovuta dal coordinatore all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al coordinatore:

- a) informandolo dell'importo dovuto; e
- b) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo.

Per il pagamento del saldo l'AN deve inoltre specificare l'importo finale della sovvenzione determinato in conformità all'Articolo II.25.

I.4.7 Pagamenti al coordinatore

L'AN deve effettuare i pagamenti a favore del coordinatore.

I pagamenti effettuati a favore del coordinatore liberano l'AN dai propri obblighi di pagamento.

I.4.8 Pagamenti dal coordinatore agli altri beneficiari

Il coordinatore deve effettuare tutti i pagamenti a favore degli altri beneficiari tramite bonifico bancario e conservare i documenti sufficienti a dimostrare l'avvenuto trasferimento degli importi a ciascun beneficiario per eventuali controlli e audit di cui all'Articolo II.27.

I.4.9 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti

Il coordinatore è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti, Intermedio e Finale, in lingua italiana oppure in lingua inglese.

I.4.10 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro

La richiesta di pagamento deve essere redatta in Euro.

Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dai beneficiari al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet², applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall'ultima delle due parti.

I.4.11 Valuta per i pagamenti

L'AN deve effettuare i pagamenti in Euro.

I.4.12 Data del pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

I.4.13 Spese per trasferimenti bancari

Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:

- a) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN;
- b) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del coordinatore sono a carico del coordinatore;
- c) tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.

I.4.14 Interessi di mora

Se l'AN non paga entro i termini previsti per il pagamento, i beneficiari hanno diritto agli interessi di mora. Il tasso di interesse passivo è determinato in base alle disposizioni legislative nazionali applicabili alla Convenzione o alle regole dell'AN. In assenza di tali disposizioni, gli interessi da pagare sono determinati in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento in euro ('tasso di riferimento'), più tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/infoeuro_en.cfm

La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 non possono essere considerati ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo I.4.12. L'AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II. 25.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200, essi saranno versati al coordinatore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.

ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del coordinatore le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: _____

Denominazione esatta del titolare del conto: _____

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*: _____

Codice IBAN: _____

*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

ARTICOLO I.6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

I.6.1 Organo preposto al controllo dei dati

In conformità all'Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è l'Agenzia Nazionale.

I.6.2 Comunicazioni all' Agenzia Nazionale

Qualsiasi comunicazione del coordinatore destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Via Cesare Lombroso 6/15
50134 Firenze
erasmus_plus@pec.it

I.6.3 Comunicazione ai beneficiari

Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia ai beneficiari saranno inviate al coordinatore al seguente indirizzo:

Istituto Comprensivo Liana Strenta Tongiorgi
Via Orazio Gentileschi 10
56123 Pisa

Indirizzo Posta PEC: _____

L'Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti, note informative e le informazioni relative ai pagamenti effettuati attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web www.erasmusplus.it/servizi e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di autorizzazione. In questo caso, il secondo comma dell'Articolo II.3.1 e il secondo comma dell'Articolo II.3.2 non devono essere applicati.

Fatto salvo l'Articolo II.13, non può essere fatto un cambio del coordinatore.

ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

I beneficiari devono porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

I beneficiari devono garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.

ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alla disposizione di cui all'Articolo II.9.3, qualora i beneficiari producano materiali didattici nell'ambito dell'implementazione del Progetto, tali materiali potranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di open licenses³.

~~~~~  
<sup>3</sup>Open licenses - un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro permette ad altri di poter utilizzare la risorsa. Una licenza è associata ad ogni risorsa. Vi sono diverse licenze aperte a seconda della misura dei permessi concessi o delle limitazioni imposte e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una licenza aperta deve essere associata ad ogni risorsa prodotta. Una licenza aperta non va intesa come un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR).

## ARTICOLO I.9 - UTILIZZO DI IT TOOLS

### I.9.1 Mobility Tool+

Il coordinatore è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività di mobilità realizzate nell'ambito del Progetto e per redigere e trasmettere il Rapporto Intermedio (se disponibile nel Mobility Tool+ e per i casi di cui all'Articolo I.4.3) ed il Rapporto Finale.

### I.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto

Il coordinatore deve inserire i risultati del Progetto nella Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/>) in conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto.

L'approvazione del rapporto finale è condizionata all'inserimento dei risultati del Progetto nella Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto, che deve avvenire entro la stessa data di scadenza.

## ARTICOLO I.10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO

In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo II.11, i beneficiari non devono subappaltare alcuna attività finanziata nell'ambito della categoria di budget "Opere di ingegno".

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano a nessuna categoria di budget ad eccezione di quella dei Costi eccezionali.

## ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA PER IL RECUPERO DEI FONDI

La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario, diverso dal coordinatore, è limitata all'importo ricevuto dal beneficiario interessato.

## ARTICOLO I.12 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

Fatto salvo l'Articolo II.8, in qualsiasi comunicazione o materiale informativo i beneficiari devono riportare che il Progetto beneficia del finanziamento del Programma Erasmus +. Le linee guida per i beneficiari e altre terze parti sono disponibili all'indirizzo [http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en)

## ARTICOLO I.13 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Qualora l'attuazione del Progetto richieda l'erogazione di un sostegno finanziario ai partecipanti per le Attività Transnazionali di Apprendimento/Insegnamento/Formazione, i beneficiari sono tenuti a fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato II. Nell'ambito di tali condizioni, le seguenti informazioni devono essere indicate:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare Euro 60.000 per partecipante;
- b) i criteri per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;
- c) le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;
- d) la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del sostegno finanziario;
- e) i criteri stabiliti per fornire il sostegno finanziario.

I beneficiari devono:

- trasferire per intero ai partecipanti alle Attività Transnazionali di Apprendimento/Insegnamento/Formazione il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio, supporto individuale e supporto linguistico, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato IV;
- **oppure** fornire ai partecipanti alle Attività Transnazionali di Apprendimento/Insegnamento/Formazione il supporto finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio, supporto individuale e supporto linguistico sotto forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di budget. In questo caso, i beneficiari devono assicurare che il servizio offerto per il viaggio, per il soggiorno e per il supporto linguistico soddisfi gli standard di qualità e di sicurezza necessari.

I beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.

## ARTICOLO I.14- CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI

I beneficiari devono ottenere il consenso del genitore/tutore per i partecipanti minorenni, prima della loro partecipazione a qualsiasi attività di mobilità.

## ARTICOLO I.15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE

### I.15.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

### I.15.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il coordinatore sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2017, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il coordinatore abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

### I.15.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il coordinatore sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2017, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il coordinatore abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

### I.15.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici italiani beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati italiani beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli

enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Per i beneficiari privati italiani che per la loro natura non si trovano nella condizione di poter accedere al Sistema MIP-CUP sarà il coordinatore del progetto a generare il CUP per la quota di sovvenzione loro spettante.

## ARTICOLO I.16 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "La Commissione" deve essere letto come "l'AN", il termine "azione" deve essere letto come "Progetto" e il termine "costi unitari" deve essere letto come "contributi unitari" salvo diversa disposizione.

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "rendiconti finanziari" deve essere letto come "sezione finanziaria del rapporto" salvo diversa disposizione.

All'articolo II.4.1, articolo II.8.2, articolo II.20.3, articolo II.27.1, articolo II.27.3, al primo paragrafo dell'articolo II.27.4, al primo paragrafo dell'articolo II.27.8. e all'articolo II.27.9 il riferimento "la Commissione" deve essere letto come "l'AN e la Commissione".

All'articolo II.12 il termine "sostegno finanziario" deve essere letto come "sostegno" e il termine "terze parti" deve essere letto come "partecipanti".

2. Ai fini della presente Convenzione, i seguenti articoli dell'Allegato I Condizioni Generali non sono applicabili: articolo II.2.2 (b) (ii), articolo II.12.2, articolo II.18.3, articolo II.19.2, articolo II.19.3, articolo II.20.3, articolo II.21, articolo II.27.7.

Ai fini della presente Convenzione, il termine "ente affiliato", "pagamento intermedio", "somma forfettaria", "tasso fisso" non si applicano quando citate nelle Condizioni Generali.

3. L'articolo II.7.1 deve essere letto come segue:

### ***"II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN e della Commissione"***

I dati personali contenuti nella presente Convenzione devono essere trattati dall'AN secondo le disposizioni previste dalla legge nazionale in materia.

Tutti i dati personali memorizzati sugli strumenti informatici forniti dalla Commissione Europea devono essere trattati dall'AN a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione o per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, attraverso controlli, audit e indagini ai sensi dell'Articolo II.27, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di monitoraggio e controllo o di ispezione, in applicazione della legislazione nazionale in materia che regola la Convenzione.

I beneficiari hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. I beneficiari potranno rivolgere eventuali richieste, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1.

Tutti i dati personali contenuti nella Convenzione saranno trattati dall'AN a norma del Regolamento (CE) n. 45/2001.

I beneficiari hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la protezione dei dati”.

4. All'Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue:

***“II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione***

I beneficiari concedono all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- a. per finalità proprie, in particolare per l'utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l'AN, per le istituzioni europee, per le agenzie organismi e istituzione degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie”.

Per il resto di questo Articolo, i riferimenti all' "Unione" devono essere letti come riferimento "all'AN e / o all'Unione"

5. Il secondo comma dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

“I beneficiari devono garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei Conti Europea e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo l'Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti dei beneficiari.”

6. Una nuova lettera (j) è aggiunta all'Articolo II.17.3.1 che recita:

“(j) se tutti gli altri beneficiari denunciano che il coordinatore non attua il Progetto come specificato all'Allegato II o che non rispetta un altro suo sostanziale obbligo sostanziale ai sensi della Convenzione.”

7. L'Articolo II.18 deve essere letto come segue:

***“II.18.1*** La Convenzione è disciplinata dalla legislazione Italiana.



**II.18.2** Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e ogni beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo)."

8. L'Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:

"Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite alla sezione I.1 e II.1 dell'Allegato III".

9. L'Articolo II.20.1 deve essere letto come segue:

"Le condizioni per il rimborso dei costi e contributi sono definite nella sezione I.2 e II.2 dell'Allegato III".

10. L'Articolo II.20.2 deve essere letto come segue:

"Le condizioni inerenti la documentazione giustificativa a supporto dei costi e dei contributi dichiarati sono definite nella sezione I.2 e II.2 dell'Allegato III".

11. Il primo comma dell'Articolo II.22 deve essere letto come segue:

"Ai beneficiari è consentito adeguare il budget di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, se il Progetto è stato implementato come descritto all'Allegato II. Questi adeguamenti non generano un emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13, nel rispetto delle condizioni dell'Articolo I.3.3."

12. L'Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:

"b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall'AN."

13. Il primo comma dell'Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il coordinatore non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4."

14. L'Articolo II.25.1 deve essere letto come segue:

**"II.25.1 Fase 1 Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei contributi unitari**

Questa fase è applicata come segue:

a) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 (a), la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili, il tasso di rimborso specificato nella sezione II.2 dell'Allegato III è

applicato ai costi ammissibili del Progetto approvati dall'AN per le corrispondenti categorie di costi;

- b) se, ai sensi dell'Articolo I.3.2 (b), la sovvenzione assume la forma di contributo unitario, il contributo unitario specificato nell'Allegato IV è moltiplicato per il numero effettivo di unità approvato dall'AN per i beneficiari.

Se L'Articolo I.3.2 prevede una combinazione di differenti forme di sovvenzione, gli importi ottenuti devono essere sommati.”

15. Il secondo comma dell'Articolo II.25.4 deve essere letto come segue:

“L'importo della riduzione sarà proporzionale al grado in cui il Progetto sia stato realizzato in maniera insoddisfacente o alla gravità della violazione come previsto nella sezione IV dell'Allegato III.”

16. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.26.3 deve essere letto come segue:

“Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN recupererà l'importo dovuto:

- a) mediante compensazione, senza l'accordo preliminare del beneficiario, con eventuali altri importi dovuti al beneficiario dall'AN (“compensazione”);

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'AN può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente, a norma dell'Articolo II.18.2;

- b) mediante escussione della garanzia finanziaria, ove previsto, a norma dell'Articolo I.4.2 (“attingendo alla garanzia finanziaria”);

- c) ritenendo i beneficiari congiuntamente e solidalmente responsabili fino all'importo massimo del contributo dell'UE indicato, per ciascun beneficiario, nel budget previsto (Allegato II e successive modifiche);

- d) mediante avvio di un'azione legale come stabilito all'Articolo II.18.2 oppure nelle Condizioni Speciali.”

17. Il terzo comma dell'Articolo II.27.2 deve essere letto come segue:

“I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, recupero di crediti inerenti alla sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi i beneficiari devono conservare la documentazione fino alla conclusione dell'audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione e nei casi indicati all'Articolo II.27.7.”

**18. L'Articolo II.27.3 deve essere letto come segue:**

Qualora venga avviato un controllo o un audit prima del pagamento del saldo, il coordinatore deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dall'AN o dalla Commissione o da un organismo esterno autorizzato dall'AN.

Se del caso, l'AN o la Commissione possono richiedere che un beneficiario fornisca tali informazioni direttamente.

Se il beneficiario interessato non ottempera agli obblighi stabiliti al primo e al secondo comma, l'AN può considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario.

**FIRME**

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

**Per il coordinatore****Il Rappresentante Legale**  
**Per l'AN****Il Direttore Generale  
Dott. Flaminio Galli**